



Prot. n. 4482/V-4

Roggiano Gravina, lì 30/08/2021

Al personale docente e ATA dell'Istituto
Al RSPP
Alla RSU
Al DSGA
Al sito web

LORO SEDI

OGGETTO: Informativa per avvio anno scolastico 2021/2022.

In riferimento all'imminente avvio del nuovo anno scolastico, si invita il personale in indirizzo a prendere visione dei recenti provvedimenti ministeriali in vigore, pubblicati sulla home del sito web dell'Istituto e visionabili attraverso i link riportati nella presente:

- PROTOCOLLO D'INTESA per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione di Covid 19;
- DM 257 del 06/08/2021 di adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-alle-misure-per-la-riapertura-in-presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-operativo-per-le-scuole-bi>);
- Il D.L. 111/2021 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>)
“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” col quale, tra le varie misure, è disposto che:
 - le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
 - permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
 - è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 - ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
 - dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.



- Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass:
<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695>

Precisazioni del DS anche in qualità di Datore di lavoro:

Salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere e ad esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.

Nella nota ministeriale n. 1237 del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass “costituisce una ulteriore misura di sicurezza”.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido.

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi.

Per scaricare il proprio GP consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

A) Modalità di verifica del Green Pass.

Il ministero dell'Istruzione e quello della Salute stanno studiando una piattaforma, alla quale i dirigenti scolastici avranno accesso, per rendere più efficiente e rapido il controllo e sulla quale comparirà automaticamente, ogni mattina, lo stato del Green pass di ciascun docente e ATA.

Nelle more dell'adozione della piattaforma suindicata, dall'1 settembre 2021, la verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.



5. Il verificatore attesta l'avvenuta verifica attraverso elenchi recanti: nome e cognome del personale verificato; esito della verifica; data e ora della verifica (sono i dati che vengono restituiti dall'app VerificaC19).

6. Il Dirigente Scolastico attiva i provvedimenti e le sanzioni indicati dal decreto-legge 111/2021 per il personale sprovvisto di certificazione verde; il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l'eventuale esito negativo del controllo comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L'assenza è considerata ingiustificata, con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico (conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000). A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

8. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

B) Non è ammesso:

- a) raccogliere in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria.
- b) richiedere la certificazione verde a quanti accedono a vario titolo ai plessi dell'Istituto (educatori, operatori dei bar e delle mense, esperti esterni, fornitori, genitori), ma non sono personale scolastico. Per personale scolastico si intendono esclusivamente i docenti e il personale ATA.
- c) richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall'app VerificaC19 (ad esempio, salvo sopravvengano nuove indicazioni normative o da parte del Garante della Privacy non si può costituire un elenco delle certificazioni verdi con la relativa scadenza).
- d) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 (<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-alle-misure-per-la-riapertura-in-presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-operativo-per-le-scuole-bi>), il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito dell'attività di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);



- b) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- c) la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al “ (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- d) dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- e) timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- f) numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la **presa di servizio** al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “*mancata presa di servizio*” a legislazione e normativa vigente.

Si invita il personale scolastico a prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J: **chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.**

Rispetto alla **gratuità dei tamponi** per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 *(Il Ministero dell’Istruzione precisa che, nel Protocollo d’intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax)*

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Rosina GALLICCHIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

